

Decreto del 01/12/2016 - Min. Economia e Finanze

Termini e modalita' per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2016

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Trasmissione telematica dei dati riguardanti i rimborsi relativi alle spese universitarie.

Articolo 2

Art. 2 Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.

Articolo 3

Art. 3 Modalita' di trasmissione telematica.

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 20/12/2016

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il [decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175](#), concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto, in particolare, l'[art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014](#), che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'[art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata;

Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato [decreto legislativo n. 175 del 2014](#), il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;

Visto il [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2016](#), che prevede, tra l'altro, la trasmissione all'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi dei dati riguardanti le spese universitarie e i relativi rimborsi da parte delle università statali e non statali;

Visto l'[art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), che nell'istituire la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, prevede che le regioni e le province autonome concedano l'esonero parziale o totale dal pagamento di tale tassa agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, agli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla [legge 2 dicembre 1991, n. 390](#), nonché agli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici;

Vista la [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), che delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti, tra l'altro, alla revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio;

Visto il [decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68](#), di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio che, abrogando, con l'art. 24, la [legge 2 dicembre 1991, n. 390](#), ha disciplinato, all'art. 9, la graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi, da parte delle Istituzioni e delle università;

Visto l'art. 16-bis del citato Testo unico delle imposte sui redditi, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;

Visto, in particolare, il comma 1, lettera a), del richiamato art. 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, che prevede che la detrazione spetta anche per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'[art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'[art. 1117 del codice civile](#);

Visto l'art. 1, commi 344 e seguenti, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), riguardante gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;

Visto l'[art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 90](#), concernente le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica;

Visto l'[art. 16 del citato decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;

Visto l'[art. 1130 del codice civile](#), che disciplina le attribuzioni dell'amministratore di condominio;

Considerato che le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria e le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sono tra gli oneri detraibili che ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi;

Considerato che, con riferimento a tali spese, occorre individuare i termini e le modalita' per la trasmissione telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Trasmissione telematica dei dati riguardanti i rimborsi relativi alle spese universitarie.

In vigore dal 20/12/2016

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese di cui all'**art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2016**, entro il 28 febbraio di ciascun anno, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascuno studente, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale e' stata sostenuta la spesa rimborsata.

2. Non devono essere indicati nella comunicazione di cui al comma 1:

a) i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta di cui all'**art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322**;

b) i rimborsi trasmessi dalle universita' ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2016.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.

In vigore dal 20/12/2016

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3 Modalita' di trasmissione telematica.

In vigore dal 20/12/2016

1. Le modalita' tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)

